



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Prot. n. S304/2010/390692/17.4-U381

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE**  
**N. 372 DI DATA 3 dicembre 2010**

**OGGETTO:**

Fondazione Edmund Mach stabilimento di San Michele all'Adige: modifica autorizzazione per emissioni in atmosfera.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE

**vista** l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera rilasciata con determinazione del Dirigente del Settore tecnico dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente n. 54 del 3 marzo 2009, successivamente modificata con determinazione n. 359 del 3 novembre 2009, alla Fondazione Edmund Mach, con sede legale in San Michele all'Adige (TN), via Edmund Mach, 1, relativa all'installazione di un nuovo impianto di teleriscaldamento ivi situato;

**vista** la nota pervenuta in data 5 novembre 2010, ns. prot. n. 9208/2010-U381, con la quale la Fondazione Edmund Mach richiede la proroga dal 14 novembre al 31 dicembre di ogni anno della decorrenza per l'effettuazione degli autonomi controlli annuali, in corrispondenza dell'emissione in atmosfera identificata con la sigla E3, asservita all'unità termica identificata con la sigla M3;

**considerato** che, da quanto dichiarato dalla fondazione nella nota di cui al punto precedente, "le condizioni climatiche della prima metà di novembre e le particolarità tecniche dell'impianto non permettono il raggiungimento delle gravose condizioni di esercizio, necessarie e richieste dal citato provvedimento di autorizzazione per un efficace campionamento dei fumi";

**ritenuto**, per i motivi sopra esposti, di poter accogliere la richiesta della Fondazione Edmund Mach ed estendere tale modifica anche alle altre emissioni in atmosfera dell'impianto, per mantenere allineate le scadenze;

**vista** la L.P. 11 settembre 1995, n. 11, con la quale è stata istituita l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente;

**visti** gli artt. 3, 5, 8, 8-bis e 102-ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni, e l'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006;

**visto** il T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni;


**vista** la parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante le "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" ed i relativi allegati;

### determina

- 1 ) di modificare l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera rilasciata con determinazione del Dirigente del Settore tecnico dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente n. 54 del 3 marzo 2009, successivamente modificata con determinazione n. 359 del 3 novembre 2009, alla Fondazione Edmund Mach, con sede legale in San Michele all'Adige (TN), via Edmund Mach, 1, relativa all'installazione di un nuovo impianto di teleriscaldamento ivi situato, sostituendo la prescrizione di cui alla lettera e) con la seguente:
  - e) ai sensi dell'art. 269, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 152/2006, la fondazione dovrà provvedere, con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'effettuazione di autonomi controlli sulle emissioni convogliate identificate con le sigle E1, E2 ed E3, nelle più gravose condizioni di esercizio, relativamente alla determinazione delle concentrazioni degli inquinanti secondo lo schema sopra riportato, dandone

comunicazione preventiva all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente ed al comune territorialmente competente. I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere conservati presso lo stabilimento per un periodo di 10 anni dalla data di effettuazione degli stessi e devono essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo;

- 2 ) di mantenere invariate tutte le altre prescrizioni contenute nella determinazione del Dirigente del Settore tecnico dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente n. 54 del 3 marzo 2009; successivamente modificata con determinazione n. 359 del 3 novembre 2009;
- 3 ) di avvertire che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro trenta giorni dal suo ricevimento;
- 4 ) di trasmettere il presente provvedimento al comune territorialmente competente e, per conoscenza, al Servizio Antincendi e Protezione Civile.



AB/om